



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AMBIENTE

Determinazione N. 1111 / 2021

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO DI CUI ALL'ART. 27 BIS, DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA ZIGNAGO VETRO S.P.A. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO FORNO 14 E RINNOVO FORNO 11, IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO VIA ITA MARZOTTO 8.

Il dirigente

VISTI:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22/01/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2021-2023 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 18 del 18/12/2020;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

- x. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme”;

VISTI, con riferimento al procedimento di VIA e AIA:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi;
- ii. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e il titolo terzo bis della parte II del medesimo decreto che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- iii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, concessioni [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- iv. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare:
 - l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa e le competenze in materia di AIA per i progetti indicati nell'Allegato B;
 - l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
 - l'art.11 relativo al coordinamento e semplificazione della VIA con altri procedimenti in particolare l'AIA;
- v. La DGRV n. 568 del 30.04.2018 recante in merito alla L.R. n. 4/2016 “disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenza in materia di autorizzazione integrata ambientale. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8,9,10 e 11 e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze dei servizi di cui agli articoli 10 e 11”;
- vi. Il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. ai sensi dell'art. 7, comma 9 della L.R. 4/2016;
- vii. La deliberazione del Consiglio metropolitano n° 17 del 28/07/2016 con la quale è stato approvato il regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione d'Impatto Ambientale;
- viii. l'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 che prevede che la VIA comprenda la Valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 357/1997 e ss.mm.ii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120”.
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”

VISTI, con riferimento all'AIA

- i. la Direttiva 2010/75/UE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 novembre 2010 sulle emissioni industriali e il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 che ha recato attuazione alla direttiva e ha modificato ed integrato il D.Lgs. 152/06;
- ii. i documenti comunitari di settore, relativi alle Best Available Techniques Reference (B.Ref.), emanati in conformità alle direttive 2008/1/EC e 2010/75/UE e le conclusioni sulle BAT adottate ai sensi dell'art. 13 comma 5 della citata direttiva 2010/75/UE, da utilizzare quali linee guida per l'individuazione e la valutazione delle migliori tecniche disponibili adottate nel progetto;
- iii. le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di vetro ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle emissioni industriali (pubblicata sulla GUUE L70/1 del 08.03.2012);

- iv. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- v. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative" e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 842 del 15 maggio 2012 e n. 1534 del 03 novembre 2015 che modifica ed approva il testo integrato delle norme tecniche di attuazione stesse;
- vi. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- vii. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- viii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- ix. il verbale n. 700099 del 04.10.2006 della seduta del Tavolo Tecnico Zonale del 2 ottobre 2006 da cui si rileva che in attuazione del PRTRA, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO₂, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Visti con Con riferimento alle emissioni in atmosfera:

- i. l'art. 42, comma 2 bis della L.R. 13,042001 n. 11 di attuazione del D.Lgs. 112/1998, che individua la Giunta regionale quale autorità competente al rilascio delle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione energia inferiori a 300 MW;
- ii. nel caso in esame, le attività dei gruppi elettrogeni ricadono tra le "attività tecnicamente connesse", di cui alla definizione di installazione dell'art. 5 c. 1 lett. I-quater del D.Lgs. 152/2006, e che pertanto possono essere autorizzate attraverso il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale che verrà rilasciata dalla competente Città Metropolitana di Venezia, fatto salvo e impregiudicato il supporto istruttorio regionale;
- iii. ai sensi dell'art 271, c.1 non sono sottoposti ad autorizzazione di cui al Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/2006 i gruppi elettrogeni con potenza termica nominale < 1MW;
- iv. ai sensi dell'art. 273 bis commi 15 e 16 del D.Lgs. 152/2006, i medi impianti di combustione, nuovi ed esistenti in funzione per meno di 500 ore/anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, possono essere autorizzati senza l'obbligo di rispettare i limiti emissivi di cui all'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- v. ai sensi dell'art. 273 bis, c. 10 lett. Q-bis "non costituiscono medi impianti dicombustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW per effetto delle norme di aggregazione(omissis)... salvo il caso in cui sia previsto l'effettivo convogliamento a punti di emissione comuni", e che pertanto i gruppi elettrogeni con potenza termica nominale < 1 MW non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 37592 del 28.07.2020 (Pratica SUAP n. 00717800247-23072020-1051 del 27.07.2020) e successive 24 PEC, con la quale la società ZIGNAGO VETRO S.p.A. con sede legale a Via Ita Marzotto 8, FOSSALTA DI PORTOGRUARO 30025 (VE) ha richiesto ai sensi dell'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. il rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) del progetto per il nuovo forno 14 ed il rinnovo del forno 11 presso l'impianto esistente di produzione di vetro in comune di Fossalta di Portogruaro;

EVIDENZIATO CHE con la suddetta istanza la ZIGNAGO VETRO S.p.A. chiede il rilascio nell'ambito del PAUR dei seguenti titoli abilitativi:

1. Città metropolitana di Venezia – Rilascio del provvedimento unico regionale (VIA e AIA) ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nello specifico Giudizio di Compatibilità Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale;
2. Comune di Fossalta di Portogruaro Area LL.PP, Edilizia Privata ed Urbanistica – Permesso a costruire e variante urbanistica per il PUA;

3. Arpav – Parere Tecnico in ambito AIA e VIA;
4. ULSS n. 4 Veneto Orientale – Parere Tecnico (acquisito già agli atti con nota prot. n. 42586 del 28.08.2020) ;
5. Comando VV.F Compartimento di Venezia – parere conformità alla Prevenzione Incendi (acquisito già agli atti con nota prot. n. 57313 del 06.11.2020);
6. Consorzio di Bonifica Veneto Orientale – Parere idraulico;
7. Genio Civile di Venezia – Parere compatibilità idraulica ai sensi della DGRV 2948/09 per la presenza anche di una variante urbanistica.
8. Regione del Veneto - Direzione ambiente - U.O Tutela dell'atmosfera - rilascio dell'autorizzazione di competenza per l'installazione ed esercizio dei gruppi elettrogeni aventi potenza termica nominale superiore a 1MW.

Contestualmente la Zignago Vetro S.p.A. ha presentato istanza allo sportello unico del comune di Fossalta di Portogruaro per l'avvio di procedimento unico ai sensi del D.P.R. 160/2010, valevole sul profilo ambientale per l'ottenimento del provvedimento unico di valutazione d'Impatto ambientale e contestuale rilascio di autorizzazione integrata ambientale e sul profilo urbanistico - edilizio per l'ottenimento del permesso a costruire con variante dei PUA (Piani Urbanistici Attuativi) esistenti. Ai fini della variante urbanistica sarà necessaria delibera del consiglio comunale a valle del presente provvedimento.

PREMESSO che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. l'atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale, con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ha indicato l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con atto di nomina del Dirigente dell'Area Ambiente del 29.06.2020 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento;
- v. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all'istruttoria Guido Frasson non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSTATATO che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii:
 - al punto 3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali, *lettera o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;*
 - e
 - al punto 8. Altri progetti, *lettera t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III).*
- ii. la società ZIGNAGO VETRO S.p.A. ha richiesto in maniera volontaria l'attivazione della procedura di VIA e il contestuale rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e degli atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto a norma degli artt. 23 e 27 – bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

- iii. In considerazione di quanto sopra, Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- iv. è comunque possibile l'espletamento della procedura di V.I.A. diretta ed il contestuale rilascio dell'A.I.A. qualora richiesto dal proponente in modo volontario;

CONSIDERATO che:

- i. ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 29-quater c. 11, l'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta da Zignago vetro S.p.A. sostituisce/ricomprende le seguenti autorizzazioni ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ii. l'autorizzazione integrata ambientale ha ad ogni modo per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dall'attività di cui all'allegato VIII e prevede misure intese a evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla valutazione d'impatto ambientale.

DATO ATTO che in merito al procedimento di cui all'art. 27-bis D.Lgs. 152/06:

- i. Con nota prot. n. 41274 del 18.08.2020 è stato dato avvio del procedimento della fase di verifica della completezza formale della documentazione pervenuta ai sensi dell'art. 27 bis c.3 del D.lgs 152/06.
- ii. Con note acquisite agli atti con prot. n. 46941 del 18.09.2020, prot. n. 50586 del 06.10.2020 e prot. n. 54844 del 26.10.2020 sono pervenute integrazioni ai fini della completezza formale della documentazione tecnica.
- iii. In data 29.10.2020, conclusa la verifica della completezza formale della documentazione, è stato pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia, l'avviso al pubblico di cui all'art. 24. c2. Del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii dando inizio al procedimento in parola;
- iv. Ai sensi del comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 tale pubblicazione tiene luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990
- v. il progetto e lo studio d'impatto ambientale sono stati presentati al pubblico il giorno 16.11.2020, come riportato nel sopra citato avviso, in modalità videoconferenza;
- vi. in data 21.10.2020 sono stati introdotti il progetto e il S.I.A. all'esame del Comitato VIA;
- vii. non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;
- xi. In data 27.11.2020 è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e convocata in forma istruttoria il 18.12.2020. In tale ambito viene dichiarata la procedibilità dell'istruttoria e viene presentato il progetto agli enti competenti convocati. Il relativo verbale ha acquisito prot. n° 2637 del 20/01/2021. La Conferenza si conclude con la necessità di chiedere integrazioni documentali i cui contenuti andranno valutati in base al sopralluogo e congiuntamente con il Comitato Tecnico VIA che si riunirà nei giorni 11 e 18 gennaio 2021.
- xii. In data 13.01.2021 è stato effettuato dalla CMV e dai rappresentanti degli Enti componenti la Conferenza dei servizi una visita conoscitiva dell'impianto e dei luoghi dove verrà realizzato il nuovo forno, come da verbale prot. n. 4627 del 29.01.2021.
- xiii. con nota protocollo n. 4161 del 27.01.2021 sono state richieste, a seguito della conferenza dei servizi tenutasi in data 18.12.2020 integrazioni per i numerosi aspetti pertinenti i diversi provvedimenti oggetto di PAUR.
- xiv. con nota acquisita agli atti di questa Amministrazione con 32 PEC ed acquisite agli atti con prot. 10339 del 01.03.2021 ed altri 31 protocolli la società ZIGNAGO VETRO S.p.A. ha trasmesso le integrazioni richieste in risposta alla nota della Città metropolitana di Venezia protocollo n. 4161 del 27.01.2021;
- xv. La ditta ha fornito ulteriori integrazioni spontanee che sono state acquisite agli atti con prot. n. 17216 del 07.04.2021 e successivi prott. n 20745 e 20747 del 27.04.2021.
- xv. nell'ambito della procedura di VIA è stata valutata positivamente la relazione di Autodichiarazione di non significatività per l'incidenza Ambientale, relativa all'intervento in parola;

- xvi. Il Comitato VIA nella seduta del 03.05.2021 ha espresso parere favorevole di impatto ambientale, acquisito agli atti con protocollo n. 23366 del 07.05.2021;
- xvii. in data 10.05.2021 si è svolta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 27 bis, di cui al verbale protocollo n. 25056 del 17.05.2021 che si è conclusa con determinazione favorevole da parte dei soggetti componenti la Conferenza. Nell'ambito della Conferenza è stato acquisito il Parere di VIA prot. n° 23366 del 07.05.2021 e ritenuto che la Condizione ambientale n° 6 di quest'ultimo venga assorbita dalla prescrizione di cui al punto 3.2 lett. c-4 dell'AIA.

VISTI, con riferimento al procedimento edilizio:

- i. gli strumenti urbanistici del Comune di Fossalta di Portogruaro, vigenti ed adottati
- ii. le leggi nazionali e regionali vigenti in materia edilizio urbanistica;
- iii. il DPR 380/2001 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- iv. la L.R.11/2004;

PREMESSO che con istanza di PAUR n° 37592 del 28.07.2020, e successivi protocolli, sul profilo della materia urbanistica ed edilizia le autorizzazioni da ottenere sono:

- (a) Approvazione della variante puntuale al Piano degli Interventi, adottata in sede di Conferenza dei Servizi del 10.05.2021, di ricognizione del perimetro della Scheda progettuale n.36, sottoposto a progetto unitario, senza modifiche alla zonizzazione D.1 ed in ottemperanza alla prescrizione b) della scheda vigente n.36, approvata in sede di PAUR relativo al Forno 13 (1bis) che recita "Dovrà essere fatta una ricognizione generale di tutta l'area che comprende il perimetro di Progetto Unitario e la restante ZTO D1.10 di pertinenza del complesso della vetreria Zignago Vetro", sostanzialmente coerente con gli obiettivi pianificatori generali del PAT ;
- (b) Autorizzazione alla costruzione del complesso "Forno 14" e rinnovo del forno esistente "Forno 11".

CONSIDERATO che:

- i. la variante urbanistica di cui sopra è approvata dal Consiglio Comunale di Fossalta di Portogruaro con propria delibera;
- ii. la Commissione Edilizia Comunale in data 01.04.2021, verbale n. 3, si è espressa favorevolmente alla realizzazione dell'intervento;
- iii. l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'approvazione della variante al Piano degli Interventi da parte del Consiglio Comunale;
- iv. l'efficacia del presente provvedimento è subordinato al pagamento del contributo di costruzione previsto dall'art.16, dovuto per i soli oneri per l'impatto ambientale, di smaltimento e depurazione, di cui all'Allegato F, Tabella 6, della Delibera di Giunta Comunale n.48 del 29.3.2007, **quantificato in € 14.323,66.**

ACQUISITI agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. Vigili del Fuoco: parere di conformità alle norme antincendio protocollo n. 30645 del 03.11.2020 trasmesso con nota acquisita agli atti con protocollo n. 57313 del 06.11.2020;
- ii. Azienda U.L.S.S. 4 Veneto orientale parere protocollo n. 45611 del 27.08.2020 acquisito agli atti con protocollo n. 42586 del 28.08.2020 in merito agli aspetti igienico sanitari;
- vi. Consorzio di Bonifica Veneto Orientale: parere protocollo n. 5899 del 07.05.2021 acquisito agli atti con protocollo n. 23531 del 10.05.2021;
- vii. Regione Veneto - Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia: parere prot. n. 210054 del 06.05.2021 acquisito agli atti con prot. n. 23080 del 06.05.2021.
- viii. Regione Veneto - Unità Organizzativa tutela dell'atmosfera : parere prot. n. 225998 del 17.05.2021 acquisito agli atti con prot. n. 25112 del 17.05.2021.

RITENUTO di fare proprio:

- i. il parere espresso dal Comitato VIA prot. n° 23366 del 07.05.2021 contenente le motivazioni istruttorie a supporto del giudizio di compatibilità ambientale e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- ii. I pareri sopra richiamati;
- iii. Le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 10.05.2021 di cui all'art.27 bis e del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L. 241/90, acquisito agli atti con protocollo n. 25056 del 17.05.2021 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

DETERMINA

1 (VIA)

Si esprime **giudizio di compatibilità ambientale favorevole con condizioni ambientali ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**, al progetto presentato dalla ditta ZIGNAGO VETRO S.p.A. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di PAUR (provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale) prot. n. 37592 del 28.07.2020 e successivi 24, relativo alla realizzazione del nuovo forno 14 e al rinnovo del forno 11, da realizzarsi presso l'impianto di produzione vetro esistente in comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO, Via Ita Marzotto 8. Le motivazioni del Giudizio di compatibilità Ambientale sono espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 23366 del 07.05.2021 che fa parte integrante della presente determinazione.

Si evidenzia che ai fini dell'ottemperanza delle condizioni ambientali a seguire la ditta dovrà inoltrare la documentazione necessaria attraverso il SUAP del Comune di Fossalta di Portogruaro.

Condizione n.1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	In fase di cantiere dovranno essere adottate misure a carattere operativo e gestionale atte a ridurre lo sviluppo di polveri e il contenimento delle emissioni in atmosfera, quali ad esempio: umidificazione del terreno e degli eventuali cumuli di inerti e gestione attenta dei mezzi e dei macchinari, segnalate nel progetto.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovranno essere trasmesse ai soggetti verificatori procedure gestionali che l'Azienda intende adottare specificando gli interventi di contenimento delle polveri e delle emissioni dei mezzi d'opera, le modalità operative e le attrezzature impiegate entro 30 giorni dalla comunicazione d'inizio lavori, specificando in particolare, in caso di lavoro nelle ore notturne, le misure tecnico-organizzative e gestionali volte alla minimizzazione del disturbo all'esterno.
Soggetto verificatore	CMVE e Comune di Fossalta di Portogruaro

Condizione n.2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Al fine di evitare impatti sul sottosuolo, la ditta dovrà attuare un piano di ispezione delle tubazioni interrato che convogliano fluidi

	di processo e/o fluidi da inviare a depurazione per la verifica della tenuta nel tempo di tali condotte. Tale piano potrà tener conto della tipologia di terreno nel quale sono inserite le tubazioni (resistività, sali disciolti, acidità, ...). La tenuta delle connessioni di scarico e dei collettori deve essere realizzata in accordo alla norma UNI EN 1610. Il piano di ispezione dovrà prevedere le modalità ed i tempi di intervento nel caso di esito negativo delle prove di tenuta.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 90 giorni dal rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico regionale di competenza della CMVe (PAUR), l'Azienda dovrà inviare alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV una relazione con la descrizione delle modalità con cui intende implementare il piano di ispezione. Entro gli stessi termini dovrà essere aggiornato il PMC rispetto a tale attività comprensivo di una prima verifica dello stato di un set di tubazioni interrate dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2021. Gli esiti dei monitoraggi e le eventuali azioni di manutenzione messe in essere dovranno essere riportati in un report allegato al Report annuale.
Soggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

Condizione n.3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post Operam
Oggetto della condizione	Dovrà essere installato un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) in continuo, che andrà a sostituire i controlli periodici attualmente in essere, per i seguenti parametri: Polveri; NOx; SOx; NH3 sul camino 77 (forni 13 e 14) e sul camino 63 (forni 11 e 12). Lo SME sarà gestito ai sensi della norma UNI EN 14181 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI agli Allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I relativi valori limite di emissione saranno riferiti al valore medio giornaliero.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La ditta dovrà predisporre e mantenere aggiornato il Manuale di Gestione dello SME (M.G. SME) coerentemente con i documenti di riferimento del SNPA in materia (attualmente <i>ISPRA - Guida tecnica n. 87/2013</i>), da condividere con Città Metropolitana di Venezia ed ARPAV mediante trasmissione entro il 31 dicembre 2021. Lo SME dovrà essere attivato e funzionante entro un anno sul camino 77 dalla messa a regime del nuovo forno 14 ed entro un anno sul camino 63 dalla messa a regime del nuovo Forno 11. Dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV con un anticipo di almeno 15 giorni le date previste per la taratura/calibrazione degli SME (QAL2 e AST di cui alla UNI EN 14181). In caso di indisponibilità dello SME, il Gestore dovrà adottare misure alternative di controllo, intese come misure stimate correlate con un determinato stato impiantistico e/o misure sostitutive illustrate all'interno del M.G.SME. Il PMC dovrà

	essere aggiornato con l'inserimento dei controlli SME
Oggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

Condizione n.4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Considerando che la verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 (Seveso III) "Allegato Int-10: Verifica di assoggettabilità al D. Lgs. 105/2015 – Seveso III" rev. 0 del 22/02/2021, valuta la presenza di sostanze pericolose per un quantitativo di poco inferiore al limite di soglia inferiore, l'Azienda dovrà implementare e tenere costantemente aggiornato un sistema informatico di verifica in tempo reale dei quantitativi delle sostanze e dei rifiuti pericolosi rientranti nelle classi di pericolo del D.lgs 105/2015, presenti in stabilimento, al fine di verificare eventuali superamenti dei limiti di soglia previsti dal decreto medesimo. Il sistema informatico dovrà essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo in caso di ispezioni e sopralluoghi
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'Azienda dovrà trasmettere a CMVE copia del data base predisposto entro 60 giorni dal ricevimento del PAUR.
Soggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

Condizione n.5

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Per la fase di cantiere dovrà essere predisposta una valutazione previsionale di impatto acustico che permetterà di individuare le fasi maggiormente impattanti e le eventuali misure di mitigazione necessarie. Il PMA dovrà essere aggiornato prevedendo, nel caso di impatti potenzialmente significativi, il monitoraggio del rumore anche in corso d'opera in concomitanza con le fasi di lavorazione maggiormente impattanti presso i ricettori più esposti.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La ditta dovrà trasmettere ai soggetti verificatori la documentazione previsionale di impatto acustico per il cantiere e l'integrazione al PMA con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla comunicazione inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

Condizione n.6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
------------------	--------------------

Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Considerando che le valutazioni in merito alla qualità dell'aria sulle ricadute dello stato di progetto sono state effettuate nella configurazione di utilizzo di solo combustibile metano, il combustibile olio BTZ potrà essere utilizzato solo in situazioni di emergenza per mancanza di metano di rete e non per motivazioni di ordine meramente economico.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'Azienda dovrà trasmettere a CMVE una dichiarazione con l'impegno di utilizzo del solo metano come combustibile di processo, sostituito dal combustibile olio BTZ solo in caso di emergenza per mancanza del metano stesso, entro 60 giorni dal ricevimento del PAUR
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione n.7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	L'Azienda dovrà presentare una descrizione dettagliata delle modalità esecutive di utilizzo della tecnica di trattamento a calce (con riferimento a norme tecniche nazionali e internazionali) in tutti gli ambiti in cui ne è previsto l'utilizzo nel progetto e le misure precauzionali messe in atto ai fini di evitare i possibili impatti sulle matrici aria, suolo e acque. In particolare il proponente dovrà fare riferimento a quanto riportato nelle "Linee guida (LG) sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo di terre e rocce da scavo (TRS) emanate dal Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale (SNPA) Delibera n. 54/2019.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	La relazione tecnica con la descrizione della tecnica a trattamento a calce di cui sopra dovrà essere trasmessa ai soggetti verificatori 30 giorni prima dalla comunicazione di inizio lavori.
Soggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV.

Condizione n.8

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Alla luce delle conclusioni riportate nella nota integrativa riguardante l'impianto illuminotecnico dell'intero stabilimento, l'Azienda dovrà presentare un programma di sostituzione degli apparecchi esistenti non conformi alla Legge regionale n.17/2009. Gli apparecchi sostitutivi dovranno essere dotati di lampade con

	temperatura di colore non superiore a 3000 °K.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Il programma di sostituzione degli apparecchi esistenti dovrà essere trasmesso ai soggetti verificatori entro 60 giorni dal ricevimento del PAUR. Si ritiene ragionevole ipotizzare la sostituzione degli apparecchi obsoleti nello stesso periodo di montaggio dell'impianto illuminotecnico inerente i nuovi forni e strutture annesse.
Soggetto verificatore	CMVE anche avvalendosi di ARPAV,.

Condizione n.9

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	I terreni qualificati rifiuti, con volumetria stimata pari a 991 mc dovranno essere depositati in un'apposita area di stoccaggio, opportunamente individuata e realizzata adottando le misure tecnico-gestionali, finalizzate alla salvaguardia delle matrici ambientali potenzialmente interessate, quali: impermeabilizzazione dell'area, raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, separazione da eventuali accumuli delle terre classificate sottoprodotti, idonea cartellonistica per la individuazione della tipologia, quantità e provenienza del rifiuto. Prima del conferimento a discarica le terre dovranno essere campionate e analizzate secondo le modalità previste dall'allegato 3 del DMA del 24 giugno 2015.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'Azienda dovrà trasmettere a CMVE la documentazione relativa alla gestione delle terre classificate rifiuto entro 30 giorni prima della comunicazione inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	CMVE e Comune di Fossalta di Portogruaro

Condizione n.10

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d' opera
Oggetto della condizione	Gli interventi di carattere mitigativo e viabilistico previsti nello Studio di Fattibilità, come integrato dalle osservazioni del Comune di Fossalta di Portogruaro e fatte ora proprie dal Comitato VIA dovranno essere approfonditi e per ogni ambito dovrà essere presentato un progetto definitivo/esecutivo entro 90 giorni dal rilascio del PAUR. I medesimi saranno soggetti a controllo di esecuzione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	L'Azienda dovrà trasmettere a CMVE e Comune di Fossalta di Portogruaro i progetti definitivi/esecutivi degli interventi inerenti

	gli ambiti da 1 a 7 entro 90 giorni dal ricevimento del presente PAUR. Tutti gli ambiti saranno soggetti alla comunicazione di inizio lavori. Entro 60 giorni dall'avvio dell'intervento la CMVE eseguirà congiuntamente al Comune un sopralluogo di verifica dello stato di avanzamento delle opere, e fino a conclusione delle medesime.
Soggetto verificatore	CMVE e Comune di Fossalta di Portogruaro.

Condizione n.11

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Revisione del Piano di Monitoraggio Ambientale
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Le misure relative al PMA devono essere concordate nel dettaglio operativo con ARPAV e CmVe. Esso dovrà tenere conto delle condizioni poste dalle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e inerenti specifiche matrici ambientali. Si invita ad inviare entro 45 giorni dal ricevimento del PAUR una nuova proposta di monitoraggio al Dipartimento Provinciale ARPAV di Venezia per una definizione in coordinamento con ARPAV medesima. A conclusione il PMA così determinato venga inviato alla CMVe.
Soggetto verificatore	CMVe anche avvalendosi di ARPAV.

2 (Valutazione di Incidenza Ambientale)

Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione del nuovo forno 14 e al rinnovo del forno 11 acquisito agli atti con protocollo n. 37592 del 28.07.2020 e successivi 24.

3 (AIA)

Di rilasciare, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, art. 29-sexies, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale** alla ditta ZIGNAGO VETRO S.p.A., con sede legale in Comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO - Via Ita Marzotto 8, C.F. 00717800247, per la modifica sostanziale ai sensi dell'art. 29-nonies comma 2 del medesimo D.Lgs., dell'impianto sito al medesimo indirizzo, al fine dell'esercizio della seguente attività I.P.P.C.:

- Categoria Industria dei prodotti minerali – Attività 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

3.1

Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, dell'A.I.A. è disposto sull'installazione nel suo complesso quando sono trascorsi **10 anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art. 29-octies, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/06. Entro il predetto termine il Gestore dovrà inviare a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, una domanda di riesame corredata dalla documentazione di cui all'art. 29-octies, c. 5, da una relazione contenente un aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'articolo 29 ter, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, e dalla copia della quietanza di avvenuto pagamento della tariffa relativa all'istruttoria.

3.2

Si riportano di seguito suddivise per matrice ambientale le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto l'impianto:

a) PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) la massima capacità produttiva autorizzata dell'impianto è pari a:

Prodotto	Capacità produttiva (t/anno)	Capacità produttiva (t/giorno)
Contenitori in vetro	v. 412.450	vi. 1.130

- 2) dovrà essere preventivamente comunicata alla scrivente Amministrazione la data di completamento finale dei lavori di realizzazione del progetto approvato con il presente provvedimento; fino a tale data, rimane valida l'autorizzazione integrata ambientale contenuta nel provvedimento prot. n. 7387 del 01.02.2018 (punto 4), con annessi Allegati 1a, 1b e 2;
- 3) al termine di ogni fase di cantiere prevista nel progetto approvato, e almeno 15 giorni prima dell'avvio degli impianti e dei punti di emissione nella nuova configurazione, dovrà essere inviata, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia una formale comunicazione attestante le opere eseguite, i punti di emissione dismessi, quelli modificati e quelli di nuova realizzazione unitamente alla comunicazione di messa in esercizio di cui al punto 3.2 lett.b-9. Dalla data di tali comunicazioni, per le parti d'impianto interessate dalle stesse, cessano di valere i valori limite e le frequenze di monitoraggio contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al provvedimento prot. n. 7387 del 01.02.2018 (punto 4) con annessi Allegati 1a, 1b e 2 e dovrà essere rispettato quanto previsto dal presente provvedimento. Per ogni altra prescrizione e condizione imposta il presente provvedimento è immediatamente efficace;
- 4) dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato e formato per i casi di emergenza;
- 5) il gestore dovrà dotarsi di un registro cartaceo con pagine numerate oppure informatico non alterabile, da tenersi presso l'impianto, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sulle aree di deposito dei rifiuti, sui sistemi di scarico delle acque produttive, di prima pioggia e di raffreddamento alla società La Vecchia S.c.ar.l. e sui sistemi di contenimento delle emissioni acustiche e dei punti di emissione dei punti di emissione n. 43, 44, 46, 47, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 73, 77, 97, 102, 110, 111, 119, 120, M1, M2, M3, M11, M12, M13;
- 6) l'eventuale chiusura dell'impianto o anche di singole linee produttive afferenti ad esso dovrà essere comunicata a questa Amministrazione, tramite il SUAP competente, con almeno 30 giorni di anticipo e dovrà essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento. Entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni di smantellamento, dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, al Comune di Fossalta di Portogruaro e ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano per la dismissione degli impianti e il ripristino del sito (o, nel caso di dismissione parziale, di parte di esso) ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale in cui sia previsto l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica delle aree e delle installazioni. Tale piano dovrà essere preventivamente approvato da questa Amministrazione;
- 7) dovrà essere mantenuto il sistema di gestione ambientale, secondo quanto indicato dai Best Available Techniques Reference documents (BRefs) e dalle conclusioni sulle BAT comunitari;
- 8) dovranno essere effettuate le attività di autocontrollo previste all'Allegato 2, che fa parte integrante del presente provvedimento, con le cadenze ivi riportate. Tutta la relativa documentazione dovrà essere tenuta in impianto a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie;
- 9) entro il 30 aprile di ciascun anno dovrà essere inviato, tramite il SUAP competente, a questa Amministrazione, allo S.P.S.A.L. dell'A.U.L.S.S. competente per territorio, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia e al Comune competente per territorio, un report, contenente gli esiti di tutti i controlli effettuati dalla ditta nell'anno precedente, come previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo approvato nella Conferenza dei Servizi del 10.05.2021;

b) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) i punti di emissione autorizzati nella configurazione finale di progetto sono identificati con i n. 1, 2, 5, 6, 7, 11, 12, 23, 27, 43, 44, 46, 47, 52, 54, 57, 60, 63, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 79, 80, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, M1, M2, M3, M11, M12 ed M13. Sono autorizzate inoltre le emissioni diffuse provenienti dai silo n. 64, 65 e 66 e quelle provenienti dall'impianto di ispessimento fanghi del sistema di trattamento per il riciclo delle acque di raffreddamento del vetro fuso in uscita dai forni fusori. Sono altresì autorizzate le emissioni diffuse provenienti dalle fasi di condizionamento/formatura/ricottura emesse in atmosfera tramite undici aeratori Robertson ed ulteriori trenta aeratori piani.
- 2) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare, per gli inquinanti riportati nella tabella di cui all'Allegato 1a, che fa parte integrante del presente provvedimento, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;
- 3) le analisi alle emissioni in atmosfera, previste nell'Allegato 2 effettuate per tutti i parametri di cui in Allegato 1a, dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati al registro di cui al p.to 3.2 lett.a-5 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 4) qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi di cui al punto precedente dovranno essere rappresentative di ciascuna fase;
- 5) l'impianto di ispessimento fanghi del sistema di trattamento per il riciclo delle acque di raffreddamento del vetro fuso in uscita dai forni fusori deve essere chiuso, e i relativi effluenti devono essere convogliati e trattati con opportuni prodotti deodorizzanti;
- 6) lo stoccaggio e la movimentazione dei fanghi devono avvenire in ambienti confinati;
- 7) in tutte le lavorazioni della massa vetrosa non dovranno essere impiegate sostanze contenenti Cadmio e Nichel se non come impurezze eventualmente presenti nelle materie prime utilizzate;
- 8) **MEDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE**
Nella gestione dei medi impianti di combustione esistenti di cui all'art. 268 comma gg-bis)-1 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, presenti nell'impianto e di potenzialità pari o inferiore a 5 MW, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a) in conformità a quanto previsto all'art. 273-bis comma 5 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, a far data dal 1° Gennaio 2030 le emissioni derivanti da medi impianti di combustione dovranno rispettare i valori limite di emissione riportati nella seguente tabella, individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. Fino a quella data dovranno essere rispettati i limiti previsti dalla normativa vigente prima del 19.12.2017.

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Flusso di massa (g/h)</i>
71*	Impianto di combustione produzione vapore	Ossidi di azoto (NO ₂)	250
72*	Impianto di combustione produzione vapore	Ossidi di azoto (NO ₂)	250

*** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 3% nell'effluente gassoso**

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 71 e 72. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi,

- dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al p.to 3.2 lett.a-5 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) devono essere rispettate le caratteristiche, pertinenti al tipo di combustibile utilizzato, indicate nell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06;
 - d) deve essere rispettato quanto previsto dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. In particolare:
 - 1. il possesso dei requisiti richiesti al «terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico» è dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati. Al fine dell'ottemperanza alla presente prescrizione, risulta valido il patentino previsto dall'art. 287 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - 2. l'impianto deve essere munito di un «libretto di centrale» secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 9 del DPR 26 agosto 1993 n. 412. Il libretto di centrale va tenuto presso lo stabilimento dove è installato l'impianto;
 - e) ai sensi del c. 1 dell'art. 294 del D.Lgs.152/2006, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti disciplinati dal titolo I della parte quinta del medesimo D.Lgs. devono essere dotati, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;
 - f) entro il 1° luglio 2029 la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, una relazione descrittiva del/i nuovo/i impianto/i che dovrà/dovranno essere installato/i al fine di rispettare i limiti individuati nel punto 1) della parte III dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 e riportanti nella tabella al p.to 3.2 lett. b-8. La relazione dovrà essere allegata ad una comunicazione di modifica non sostanziale di A.I.A.;
 - g) **entro 30 giorni** dall'effettuazione delle prime analisi biennali, la ditta dovrà trasmettere a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP, copia dei relativi certificati afferenti ai camini n. 71 e 72.
- 9) Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, tramite il SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 12, 23, 27, 54, 63, 69, 71, 72, 77, 97, 102, 104, 105, 108, 109, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, M11, M12 e M13. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire a questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Le analisi delle SOV dovranno essere effettuate secondo la metodica UNI EN 13649/2015. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- 10) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dall'art. 271 comma 17 del D.Lgs 152/06 con il seguente ordine di priorità: Norme tecniche CEN, Norme tecniche nazionali (UNI, UNICHIM), Norme tecniche ISO, altre norme internazionali o nazionali (es: EPA, NIOSH, ISS, ecc...). In alternativa possono essere utilizzate altre metodiche, purché siano in grado di assicurare risultati con requisiti di qualità ed affidabilità adeguati e confrontabili con i metodi di riferimento e purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 “Emissioni da sorgente fissa – Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”. I metodi devono essere necessariamente quelli indicati nelle BATC di categoria (metodi EN). Solo nel caso in cui sia indicato “metodo EN non disponibile” o non sia indicato alcun metodo possono essere utilizzate altre metodiche, sempre tenendo presente la logica di priorità sopra riportata. I risultati delle analisi relativi ai flussi convogliati

- devono far riferimento al gas secco in condizioni standard di 273,15 K e 101,3 kPa e, quando specificato, normalizzati al contenuto di Ossigeno nell'effluente;
- 11) tutti i punti di emissione in atmosfera autorizzati dovranno essere conformi a quanto riportato nella norma UNI EN 15259 o, dove questo non sia tecnicamente possibile, dovranno essere adeguati alle indicazioni riportate nella medesima norma. In particolare le piattaforme di lavoro devono garantire adeguati spazi di operatività in funzione del metodo di misura utilizzato. Il punto di campionamento per le emissioni deve consentire l'esecuzione di misure in una sezione rappresentativa del camino. Tutti i camini autorizzati dovranno essere chiaramente identificati con targa indelebile e la denominazione riportata nel presente provvedimento;
 - 12) L'accesso ai punti di prelievo dovrà essere garantito in sicurezza e senza ritardi. La struttura di accesso deve essere fissa o, in alternativa, può essere predisposta una struttura rimovibile purché immediatamente disponibile e conforme alle normative in materia di sicurezza;
 - 13) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - 14) le aree pavimentate scoperte su cui vengono stoccate le materie prime dovranno essere periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
 - 15) deve essere installato un impianto mobile per la bagnatura dei cumuli siti all'aperto;
 - 16) le operazioni di manutenzione ordinaria degli elettrofiltri, con attivazione dei camini di emergenza n. 1 e 2 in sostituzione del camino n. 63 e dei camini n. 78 e 118 in sostituzione del camino n. 77, dovranno essere effettuate esclusivamente conducendo i relativi forni afferenti nelle condizioni produttive di minima emissione;
 - 17) in condizioni di emergenza derivanti da un improvviso malfunzionamento degli impianti di abbattimento a servizio dei forni fusori, ed in caso di manutenzioni straordinarie dei relativi sistemi di abbattimento potranno essere attivati i camini n. 1 e 2 in sostituzione del camino n. 63 ed i camini n. 78 e 118 in sostituzione del camino n. 77. In tali condizioni la ditta potrà proseguire la produzione come programmato per non più di quattro giorni. Allo scadere del quarto giorno l'impianto dovrà essere condotto in condizioni di minima emissione;
 - 18) gli effluenti provenienti dai forni fusori potranno essere inviati ai camini di emergenza mantenendo la produzione inalterata per un massimo di 15 giorni/anno per ogni elettrofiltro; le eventuali ulteriori fermate dei sistemi di abbattimento potranno essere effettuate esclusivamente a condizione che i forni fusori vengano mantenuti in fase di minima emissione. Tutte le fermate dovranno essere tempestivamente comunicate, a mezzo PEC, alla Città Metropolitana di Venezia – Settore Politiche Ambientali, al Dipartimento ARPAV di Venezia – Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Fossalta di Portogruaro;
 - 19) **entro un anno** dalla data di messa a regime del forno 14 dovrà essere installato ed attivo un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che andrà a sostituire i controlli periodici dei parametri polveri, NO_x, SO_x, NH₃ afferenti al camino n. 77. Dovranno essere comunicate questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, tramite il SUAP competente, con un anticipo di almeno 15 giorni le date previste per la taratura/calibrazione degli SME (QAL2 e AST di cui alla UNI EN 14181). Lo SME dovrà essere gestito ai sensi della norma UNI EN 14181 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI agli Allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I relativi valori limite di emissione saranno modificati e riferiti al valore medio giornaliero. In caso di indisponibilità dello SME, il Gestore dovrà adottare misure alternative di controllo, intese come misure stimate correlate con un determinato stato impiantistico e/o misure sostitutive illustrate all'interno del Manuale di Gestione dello SME (M.G.SME);
 - 20) **entro un anno** dalla data di messa a regime del forno 11 dovrà essere installato ed attivo un Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) che andrà a sostituire i controlli periodici dei parametri polveri, NO_x, SO_x, NH₃ afferenti al camino n. 63. Dovranno essere comunicate questa Amministrazione ed ad ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, tramite il SUAP competente, con un anticipo di almeno 15 giorni le date previste per la taratura/calibrazione degli SME (QAL2 e AST di cui alla UNI EN 14181). Lo SME dovrà essere gestito ai sensi della norma UNI EN 14181 e secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI agli Allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. I relativi valori limite di emissione saranno modificati e riferiti al valore medio giornaliero. In caso di indisponibilità dello SME, il Gestore dovrà adottare misure alternative di controllo, intese come misure stimate correlate con un determinato stato impiantistico e/o misure sostitutive illustrate all'interno del Manuale di Gestione dello SME (M.G.SME);
 - 21) durante l'installazione del forno 14 potrà essere attivato il camino n. 78 in sostituzione del camino n. 77. In tali condizioni la ditta potrà proseguire la produzione come programmato per non più di trenta giorni. Allo scadere del trentesimo giorno l'impianto dovrà essere condotto in condizioni di minima emissione. La fermata e la ripresa del camino n. 77 dovranno essere tempestivamente comunicate, tramite il SUAP competente, alla Città Metropolitana di Venezia – Settore Politiche Ambientali, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Fossalta di Portogruaro;

- 22) durante l'installazione del forno 11 potrà essere attivato il camino n. 2 in sostituzione del camino n. 63. In tali condizioni la ditta potrà proseguire la produzione come programmato per non più di sette giorni. Allo scadere del settimo giorno l'impianto dovrà essere condotto in condizioni di minima emissione. La fermata e la ripresa del camino n. 63 dovranno essere tempestivamente comunicate, tramite il SUAP competente, alla Città Metropolitana di Venezia – Settore Politiche Ambientali, all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia ed al Comune di Fossalta di Portogruaro;
- 23) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione illustrativa di avvenuta pulizia straordinaria dei locali di formatura del forno 13;
- 24) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano di intensificazione della periodicità di pulizia straordinaria del locale formatura del forno 13, nonché della manutenzione ordinaria delle macchine formatrici del forno 13;
- 25) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un piano di intensificazione della periodicità di pulizia ordinaria del locale formatura dei forni 11 ed 12;
- 26) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione illustrativa circa l'installazione di un sistema di chiusura mobile frontale o l'uso di un cassone scarrabile per contenere le dispersione del rottame di vetro prodotto dagli scrapers della linea del forno 13 ed accumulato nella relativa area esterna in adiacenza ai locali del medesimo forno;
- 27) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, una relazione illustrativa circa gli interventi previsti per la delimitazione dell'area esterna di accumulo degli scarti del vetro dagli scrapers della linea del forno 12;
- 28) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere installato un idoneo sistema di confinamento del nastro trasportatore degli scarti di vetro dagli scrapers della linea del forno 12;
- 29) **entro 45 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione ed all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, un aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) con particolare riferimento al monitoraggio degli scarichi idrici, dei punti di emissione e dei relativi sistemi di abbattimento;
- 30) **entro 90 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, uno studio di fattibilità economica del convogliamento delle emissioni della fase di trattamento a caldo dei forni 11 e 12 ad un camino diverso dall'attuale n. 63, al fine dell'adeguamento del limite dell'inquinante "polveri" secondo quanto indicato dalla BAT comunitaria di settore n. 22. In alternativa la ditta potrà presentare una relazione che illustri le modalità che intende adottare per l'adeguamento del limite del medesimo inquinante del camino n. 63 in adeguamento alla BAT sopracitata;
- 31) i punti di emissione nella configurazione esistente che non necessitano di autorizzazione e la relativa motivazione sono riportati nell'Allegato 1b che fa parte integrante del presente provvedimento;
- 32) gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

e) GESTIONE DELLE ACQUE E IMPIANTI IDRICI

- 1) le acque degli scarichi recapitanti negli impianti di trattamento della ditta La Vecchia s.c.ar.l. devono rispettare i valori limite stabiliti nel contratto di servizi stipulato tra le due società;
- 2) tutti i punti di consegna delle acque reflue identificati con i numeri PC1, S_AM1, S_AM2, S_AM3, S_AM4, S_PV1, S_PV2 agli impianti di trattamento della ditta La Vecchia s.c.ar.l. devono essere dotati di pozzetto fiscale fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto e ad evitare il ristagno delle stesse sul fondo. In corrispondenza di ogni pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo punto di consegna; i pozzetti dovranno essere mantenuti in condizione di ottimale funzionalità;
- 3) le analisi delle acque prelevate dai pozzetti di campionamento corrispondenti ai punti di consegna, previste nell'Allegato 2, dovranno essere effettuate su un campione medio composito sulle tre ore, ad intervalli di tempo non superiori a 20'. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso l'impianto, allegati ai registri di cui al p.to 3.2 lett. a-5 a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie.

- 4) **entro 60 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento dovrà essere presentata, per il tramite del SUAP competente, a questa Amministrazione e all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, una planimetria nella quale siano chiaramente indicati tutti i flussi idrici, con individuazione di tutte i pozzetti e le reti suddivise per tipologia di acque convogliate distinguendo tra i tratti di condotta riferibili alla gestione di Zignago Vetro S.p.A. e quelli riferibili alla gestione di La Vecchia s.c.ar.l. (anche i pozzetti dovranno essere suddivisi per tipologia e titolarità). In tale planimetria dovranno altresì essere individuati i pozzetti di campionamento PC1, S_AM1, S_AM2, S_AM3, S_AM4, S_PV1, S_PV2.

d) GESTIONE DEI RIFIUTI

- 1) i rifiuti prodotti nell'attività dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto delle aree indicate nella documentazione presentata;

e) INQUINAMENTO ACUSTICO

- 1) i livelli di immissione sonora generata dagli impianti, misurati lungo il perimetro dello stabilimento, dovranno essere inferiori a quanto previsto dalla Tabella B del D.P.C.M. 14.11.1997 per la zona V - area prevalentemente industriale e dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Fossalta di Portogruaro.

3.3

Ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

3.4

Ai sensi dell'art. 27 c.9 le condizioni e le misure supplementari relative all'autorizzazione integrata ambientale e contenute nel presente provvedimento, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordices del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi di cui al comma 7, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti in materia.

4 (Autorizzazione Gruppi Elettrogeni)

si **rilascia autorizzazione** all'installazione ed all'esercizio dei gruppi elettrogeni con potenza termica > 1 MW della società Zignago Vetro S.p.A per i quali la ditta prevede il funzionamento per un numero di ore/anno pari a 20, con le seguenti prescrizioni

- a. siano chiaramente indicate le potenze termiche nominali degli impianti, i combustibili utilizzati e la numerazione dei relativi camini, mediante apposita comunicazione da inviare a Città metropolitana di Venezia e Regione del Veneto, tramite SUAP competente;
- b. il gestore trasmetta all'area ambiente della CMV, ai fini del calcolo della media mobile, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dall'anno civile successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, la registrazione del numero di ore per ciascun gruppo elettrogeno, utilizzate nell'anno precedente;
- c. il gestore comunichi alla CMVe e all'ARPAV la messa in esercizio e la messa a regime dei nuovi gruppi elettrogeni, con un anticipo di almeno 15 giorni;
- d. il termine per la messa a regime dell'impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi 2;

- e. venga predisposto e tenuto aggiornato un registro di manutenzioni periodiche dei gruppi elettrogeni, sia per il motore che per l'alternatore ed un registro di annotazione ore di funzionamento/anno di ogni singolo gruppo elettrogeno;
- f. i serbatoi di stoccaggio del gasolio di alimentazione dei motori endotermici siano dotati di idoneo bacino di contenimento ermetico e venga garantito il controllo periodico dei serbatoi di gasolio che alimentano l'impianto.
- g. Ogni modifica agli impianti dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente.

5 (Autorizzazione a costruire)

Di **autorizzare la costruzione dell'impianto** come da progetto approvato in Conferenza dei Servizi del 10.05.2021 alle seguenti condizioni e prescrizioni:

OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ:

- a) Il presente permesso di costruire è rilasciato a favore dei richiedenti e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando. Il Titolare del Permesso di Costruire deve osservare il rispetto delle seguenti norme:
 - D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i.;
 - Legge 31 marzo 1968, n. 168 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
 - Legge 5 marzo 1990, n. 46 e come modificato dal D.M. 22.01.2008, n. 37 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
 - Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n.236;
 - D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere di lavoro (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco) e successiva Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e relativo D.P.C.M. 14 novembre 1997 sulle "determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e D.P.C.M. 5 dicembre 1997 sulle "determinazioni dei requisiti passivi degli edifici";
 - Piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale aggiornato e vigente (approvato con delibera di C.C. n. 39 del 23.09.2014): L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona fissati dal Piano di classificazione Acustica, è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio: a) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare; b) dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale. Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è: - in zone di classe I e II: 55 dBA; - in zona di classe III e IV: 65 dBA; in zona di classe V e VI: 70 dBA. Tale limite si intende fissato in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 55 dBA a finestre chiuse. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni come componenti tonali o impulsive. Può essere concessa deroga ai limiti e agli orari sopra indicati, in caso di presentazione di richiesta motivata dell'interessato secondo il modello predisposto.
 - D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- b) Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonché le seguenti modalità esecutive:
 - la comunicazione di inizio lavori è vincolata all'ottemperanza delle condizioni ambientali ante-operam di cui al parere VIA della Città metropolitana di Venezia;
 - i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
 - prima dell'inizio lavori dev'essere versato il contributo di costruzione di € 14.323,66, per oneri di impatto

ambientale, di smaltimento e depurazione, di cui all'Allegato F, Tabella 6, della Delibera di Giunta Comunale n.48 del 29.3.2007;

- prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.
- c) Il presente atto va conservato, assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione delle persone incaricate ai controlli della costruzione, che devono avere sempre libero accesso al luogo dei lavori.
- d) Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, e nell'art. 53 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nelle medesime e di quanto disposto con l'ordinanza n. 3274 del PCM del 20.03.2003 ed in particolare a provvedere al suo deposito presso l'Ufficio Edilizia Privata del Comune, come previsto dalla L.R. 11/01, prima dell'inizio dei lavori.
- e) L'inizio dei lavori rimarrà altresì condizionato:
 1. alla presentazione della documentazione prevista dalla legge n. 10 del 9/1/1991, come modificata dal D.Lgs. 19.08.2005, n. 192 e D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa all'uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
 2. alla presentazione della documentazione prevista dall'art.90 comma 9 del D.Lgs. 9.04.2008, n. 81, in particolare la trasmissione del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente al certificato di iscrizione alla CCIAA, al D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) dell'impresa, alla dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, alla dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche nel caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
- f) In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un cartellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi del permesso a costruire, il Direttore dei Lavori specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.
- g) Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.
- h) L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a impianto autorizzato.
- i) Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.
- j) I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data della presente determinazione, resa efficace dall'approvazione della variante urbanistica e dall'ottemperanza delle condizioni ambientali del parere VIA soprarichiamato ed ultimati entro tre anni dal loro inizio. Ove necessario, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori, deve essere presentata la domanda di rilascio del certificato di agibilità dei cui all'art. 25 del D.P.R. 380/2001.
- k) L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove prescrizioni urbanistiche, con le quali il permesso stesso sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. Entrambi i termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorso tali termini, il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga per quanto previsto all'art. 15 comma 2 del D.P.R. 380/2001.

6 (Validità V.I.A.)

Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

7 (Verifiche di ottemperanza)

Ai sensi dell'art. 28 del DLgs 152/06, le condizioni ambientali di cui al punto 1 del presente provvedimento sono soggette alla procedura di verifica ottemperanza ivi disciplinata.

8 (Sanzioni)

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.:

- la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
- il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione e agli organi di controllo dalla normativa vigente.

9

In ogni caso sono fatte salve le prescrizioni di altri soggetti titolari di autorizzazioni, nullaosta, pareri assenti comunque denominati non espressamente inclusi nel presente parere.

10

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge alla data del 26.05.2021 al netto delle sospensioni previste per legge, risulta rispettato.

11

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

12

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Zignago Vetro S.p.A. e trasmesso al Comune di Fossalta di Portogruaro, alla Regione del Veneto Direzione Ambiente U.C Valutazione Impatto Ambientale, al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, alla Regione del Veneto - Genio Civile di Venezia, al Comando provinciale VV.F Venezia, all'ULSS n. 4 Veneto Orientale, alla Regione del Veneto Direzione Ambiente U.O. Tutela Atmosfera.

13

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente